



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**
PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1989, n. 223

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

Art. 13.

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalità di cui all'[articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni. **((Le dichiarazioni di cui al secondo periodo del comma 2 sono rese anche in modalità telematica attraverso i servizi resi disponibili dall'ANPR.))**

3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'[articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**
PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



Art. 14.

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

2. ((**COMMA ABROGATO DAL [D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39](#)**)).

Art. 15.

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'[art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Nota all'articolo 15:

Per il testo dell'art. 4 della legge n. 1228/1954 (per il titolo si veda nelle note alle premesse del decreto) vedi precedente nota all'art. 10.

Art. 16.

(((Segnalazioni particolari).))

((1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiara per se' o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, e' registrata come proveniente dal luogo di residenza



**COMUNE DI
CELLE LIGURE**

**PROVINCIA
DI SAVONA**

**VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE**

**Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it**



gia' registrato.))

Art. 17.

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro **((due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.))** dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 18

(((Procedimento d'iscrizione e mutazione anagrafica.))

((1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle mutazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.))

Art. 18-bis

(((Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti).))

((1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'[articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).))

Art. 19.

Accertamenti richiesti
dall'ufficiale di anagrafe



COMUNE DI CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE

Tel. 019/99801
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it



1. Gli uffici di cui all'[art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228](#), sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione ((**o la mutazione**)) anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'(**Istituto nazionale di statistica**)).

3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa ((...)), l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.